

# COMUNE DI MOTTA VISCONTI

P.zza San Rocco n., 1  
Tel. 02.90008101 fax 0290009071



Regione Lombardia



Parco del Ticino

Si certifica che il presente atto è stato  
pubblicato nella Sede Comunale

il 25-11-12 al 25-12-12 per

giorni 30 consecutivi.

Il Messo Comunale

ORDINANZA N. 32 DEL 27 novembre 2012

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI IN ACCORDO CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO**

## IL SINDACO

**Considerato** che il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile dell'iniziativa della Provincia di Milano e dei Comuni ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

**Rilevato** che nonostante i significativi risultati conseguiti negli ultimi anni in termini di riduzione dei principali inquinanti, con particolare riferimento a benzene, CO, SO<sub>2</sub>, persistono significative criticità relativamente al particolato fine e agli ossidi di azoto;

**Rilevato** che pur essendo le emissioni di PM<sub>10</sub> e di NO<sub>2</sub>, calcolate sia «pro-capite» che «pro-PIL» inferiori alla media UE, anche rispetto ai 15 Paesi pre-allargamento, le concentrazioni in atmosfera di questi inquinanti permangono al di sopra dei livelli fissati dalle direttive europee vigenti, a causa delle peculiari condizioni orografiche e meteo-climatiche del bacino padano e della densità delle attività antropiche che caratterizzano il territorio della Provincia di Milano, determinando una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria;

**Considerato** che, al fine di garantire il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e Comuni ricadenti nel territorio provinciale si sono attivati garantendo il coordinamento e la condivisione delle iniziative di propria competenza adottate;

**Considerato** che, a seguito di tale coordinamento è stato sottoscritto un protocollo di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria da parte di gran parte dei Comuni della Provincia di Milano quale strumento attuativo, capace di facilitare l'immediata attuazione di strategie comuni intese a implementare le politiche di miglioramento continuo ed ulteriore della qualità dell'aria, sia rispetto all'applicazione uniforme su tutto il territorio provinciale delle misure adottate, sia rispetto alla verifica concreta e statisticamente attendibile dei risultati conseguiti dalle predette misure;

**Considerato** che, al fine di monitorare l'attuazione sinergica, da parte di tutti i Comuni, delle azioni contenute nel citato protocollo e di proporre, al verificarsi di situazioni di emergenza, ulteriori azioni per il miglioramento della qualità dell'aria, è anche costituita una Cabina di Regia per la qualità dell'aria costituita dai rappresentanti di un numero ristretto di Comuni della provincia di Milano, del Comune di Milano, della Provincia di Milano, di Regione Lombardia, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, delle Università, di Enti di Ricerca e delle Associazioni di Categoria;

**Considerato** che è attribuita priorità assoluta alle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico locale con particolare riguardo al particolato fine, allo scopo di assicurare la tutela della salute dei cittadini, attraverso l'adozione automatica in tutti i Comuni della Provincia di Milano di misure condivise e coordinate, al verificarsi di determinate condizioni di criticità.

**Visto** il "Protocollo di collaborazione tra Provincia di Milano e Comuni ricadenti nel territorio della provincia: azioni per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico locale" sottoscritto in data 6 novembre 2012;



Per quanto concerne le disposizioni di cui ai punti b) e c) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
  - E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani
  - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
  - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.
- e) Potenziamento dei controlli, relativamente alle fonti di inquinamento di origine veicolare in relazione a:
- verifica del rispetto del divieto di circolazione dei veicoli, secondo i criteri stabiliti dalle D.G.R. 11 luglio 2008, n.7635;
  - verifica del rispetto delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 2 agosto 2007, n. 5276;
  - verifica delle emissioni di particolato dai veicoli diesel, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. 24/06, attraverso l'utilizzo degli opacimetri.

#### **INVITA**

a non fare uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte;

#### **AVVERTE CHE**

- l'inosservanza delle misure di cui al punto a) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624;
- l'inosservanza dei punti b) e c) sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di MOTTA VISCONTI, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

#### **AVVISA CHE**

Le misure adottate sono sospese dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di assestamento dei valori sotto soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia per 3 giorni consecutivi.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento possono essere autorizzate in caso di eccezionale e documentata evidenza dal Comandante della Polizia Locale.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.


Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.




IL SINDACO  
Laura CAZZOLA




**Legenda**


**PRQA Regione Lombardia DGR 2605/2011**

**agglomerati urbani**

 Agglomerato di Milano

**ZONE**

 Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione

 Zona B -- pianura

1:300.000



